
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ragione più liquida

In applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.

Tribunale di Monza, sezione prima, ordinanza del 7.3.2016

...omissis...

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

È consentito in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo

di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost , e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. , avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012.

In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).

È noto che in base alla disposizione normativa contenuta nell'art. 409 nr. 3) cod. proc. civ., rientrano nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti oltre che di lavoro subordinato, anche "di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato". In definitiva deve essere riconosciuta la competenza funzionale del Giudice del Lavoro anche per le controversie inerenti ai c.d. rapporti di parasubordinazione, vale a dire a quei rapporti che, pur in assenza di un vincolo di subordinazione, si concretizzano in una prestazione d'opera avente il carattere della continuità, della coordinazione con l'attività dell'impresa preponente, e della prevalenza del contributo personale del preposto.

Orbene non vi è dubbio che il rapporto intercorso tra le parti in causa presenti tutti e tre i requisiti dinanzi indicati e debba quindi essere ricompreso nella categoria dei rapporti di parasubordinazione, come tale attribuito alla competenza funzionale del Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro.

In particolare l'attività posta in essere dal sig. xxx aveva ad oggetto il reperimento di soggetti interessati a sottoscrizione contratti di trasporto con la convenuta e quindi un vero e proprio "procacciamento d'affari". Inoltre, senza dubbio, la prestazione richiesta all'istante oltre ad avere il requisito della continuità di cui si è già detto, aveva altresì il carattere sia della coordinazione con l'attività svolta dall'impresa preponente, e cioè dalla xxxxxxxxxx sia della personalità.

Sotto il primo profilo, infatti, non vi è dubbio che l'opera prestata dall'attore si inseriva necessariamente in un programma preordinato al raggiungimento dei fini propri dell'impresa preponente, quali quelli di ampliare il portafoglio clienti e di assicurare, così maggiori introiti.

Inoltre la prestazione d'opera cui il sig. Pe. si era impegnato, oltre che continuativa e destinata al raggiungimento dei fini imprenditoriali propri della convenuta, aveva anche l'ultimo requisito richiesto dall'art. 409 nr. 3 cod. proc. civ. e cioè la preminenza del contributo personale del preposto, che si era personalmente impegnato, nei confronti della impresa preponente, ad ampliare la rete di clienti.

E' utile, altresì, sottolineare che, conformemente a quanto più volte statuito Suprema Corte (e si veda al riguardo la pronuncia del 3 luglio 1992 nr. 8142) il carattere della parasubordinazione può venir meno solo nel caso in cui l'agente, alla stregua del capitale o del

personale impiegato, "utilizzi un'organizzazione aziendale tale da far ritenere che le sue prestazioni non abbiano carattere prevalentemente personale", organizzazione che, nel caso di specie, non vi è prova sia stata realizzata dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxx. il quale, al contrario, procacciava lui stesso e personalmente i servizi di trasporto nell'interesse della Axx

In definitiva, gli indici che fanno propendere per l'esistenza di un rapporto di parasubordinazione tra le parti sono molteplici, a partire dalla sua continuità dimostrata dalla stipulazione di un vero e proprio contratto scritto (cfr. doc. 1 parte attrice) che di per sé solo costituisce una riprova della non occasionalità del rapporto al di là dell'espressione utilizzata dalle parti (l'attività esplicita sarà occasionale e non costante espressione contraddetta dalla stessa stipulazione di un contratto scritto); ulteriore elemento è dato dall'utilizzo non sporadico bensì fisso e pressoché giornaliero dell'autovettura di proprietà della società come dimostrato dalla produzione delle fatture autostradali prodotte dalla convenuta sub docc. da 8 a 21. Del resto nello stesso contratto sottoscritto dal sig. xxxxx legge che l'attività a lui demandata si sarebbe dovuta svolgere in maniera coordinata ai piani e alle strategie della società preponente, con ciò solo confermando che il rapporto di procuratore d'affari era non solo continuativo, bensì anche coordinato e ciò a ulteriore conferma del carattere parasubordinato ancor più evidente tenendo conto dell'ammontare ingente del compenso fatturato per il solo mese di aprile 2014 pari ad oltre Euro 23.000,00.

In definitiva, quindi, emerge l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Monza a decidere sulle domande reciprocamente proposte (e quindi anche sulla riconvenzionale che trova la sua ragione fondante sempre nel rapporto nascente dal contratto di collaborazione azionata dall'attore), competente essendo il Giudice del lavoro, competenza che deve essere riconosciuta in dipendenza del rapporto negoziale che legava le parti in causa e che aveva i caratteri propri ed essenziali della parasubordinazione ex art. 409 nr. 3) cod. proc. civ..

(Si veda in senso conforme Cass. 8 agosto 1998 nr. 7799 in base alla quale Le controversie relative al cosiddetto "procacciamento d'affari" - contratto atipico che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente - sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. , presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione; il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenza che l'attività del procuratore d'affari, pur non corrispondendo ad una "necessità" giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procuratore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 cod. proc. civ. ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie.

A norma dell'art. 91 cod. proc. civ. xxxxxx da considerarsi soccombente avendo incardinato un procedimento dinanzi ad un Giudice funzionalmente incompetente, è condannato a rifondere alla società convenuta le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 riconoscendo per la fase istruttoria solo il 50% dell'importo astrattamente liquidabile e ciò perché tale fase è consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ..

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dal sig. xxxxxx. con citazione ritualmente notificata xx, così provvede:

1. Dichiara la incompetenza funzionale del Tribunale ordinario competente essendo a decidere sulle domande proposte il Giudice del Lavoro;
2. Condanna il sig. xxxx a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.035,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario;
3. Dichiara il capo che precede provvisoriamente esecutivo.

Così deciso in Monza, il 18 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2016.

La Nuova Procedura Civile